

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

(GU n.26 del 2-4-2019)

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente «Codice in materia di protezione dei dati personali» modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2006, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;

Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»;

Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l'attività agonistica nel corso dell'anno 2018;

Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione

di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 7 del presente bando.

3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti come segue:

un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera; specialita' 200 metri; Cod. AL01 (Federazione italiana di atletica leggera);

un atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista; specialita' scratch; Cod. CP01 (Federazione ciclistica italiana);

un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere; distanza 5 km; Cod. NU01 (Federazione italiana nuoto);

un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di figura su ghiaccio, specialita' pattinaggio di figura individuale maschile; Cod. PA01 (Federazione italiana sport del ghiaccio);

un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su ghiaccio, specialita' short track; Cod. PA02 (Federazione italiana sport del ghiaccio);

un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su ghiaccio, specialita' pattinaggio velocita' pista lunga - specialita' mass start; Cod. PA03 (Federazione italiana sport del ghiaccio);

un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tallonatore nr. 2; Cod. RU01 (Federazione italiana rugby);

un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda linea nr. 4 - 5; Cod. RU02 (Federazione italiana rugby);

un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea nr. 6 - 7; Cod. RU03 (Federazione italiana rugby);

un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano di mischia nr. 9; Cod. RU04 (Federazione italiana rugby);

un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano di apertura nr. 10; Cod. RU05 (Federazione italiana rugby);

un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tre quarti ala nr. 11 - 14; Cod. RU06 (Federazione italiana rugby);

due atleti, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialita' slalom gigante e slalom speciale; Cod. SA01 (Federazione italiana sport invernali);

due atleti, di sesso maschile, disciplina sci di fondo, specialita' distance individuale e staffetta; Cod. SA02 (Federazione italiana sport invernali);

un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialita' slalom parallelo e slalom gigante parallelo; Cod. SA03 (Federazione italiana sport invernali);

un atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria Kg 58; Cod. PE01 (Federazione italiana pesistica);

un atleta, di sesso maschile, disciplina surfing, specialita' olimpica surf shortboard; Cod. SU01 (Federazione italiana sci nautico e wakeboard);

un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco, specialita' arco olimpico; Cod. TA01 (Federazione italiana tiro con l'arco).

4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti, l'Amministrazione potra' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente comma 3.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in

possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno di età;
- d) possedere le qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della citata legge n. 53/1989;
- e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
- f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 7 del presente bando;
- g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003;
- h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente.

2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello dell'età.

3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualità morali e quelli dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'Amministrazione provvederà, altresì, ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso.

6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».

7. L'esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, sarà disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona «Concorso pubblico»).

A quest'ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

- a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le

relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it

b) CIE (Carta di Identità elettronica) rilasciata dal comune di residenza.

Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare il software disponibile all'indirizzo: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie> sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».

2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la potestà genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato minorenni dovranno sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità, all'indirizzo PEC dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it

3. I candidati dovranno inoltrare all'indirizzo PEC dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda, l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata (All. 2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale saranno indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 7, che intendano far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione dovrà, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopra indicati comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale.

4. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non consentirà la presentazione di nuove domande.

5. I candidati, o chi per essi se minorenni, dovranno dichiarare nella domanda:

a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;

f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;

h) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) per il candidato di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;

j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127,

primo comma, lettera d), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

k) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 487/1994, ove compatibili, nonché all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;

l) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale si concorre;

m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

n) l'eventuale possesso di abilitazione all'esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 7.

6. Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato dovrà inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it

7. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/specialità scelta tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che dovrà essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.

8. I titoli di preferenza, gli attestati di tecnico specialista sportivo, le abilitazioni all'esercizio della professione, le specializzazioni post-laurea non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

9. L'Amministrazione non sarà responsabile qualora i candidati non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

Art. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamenti psico-fisici;
- b) accertamenti attitudinali;
- c) valutazione titoli sportivi e di cultura.

2. La commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del CONI.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere

prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 6

Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

1. I candidati saranno convocati per i previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 17 maggio 2019. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

2. I candidati dovranno presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. In tale occasione, gli stessi potranno presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi, attestate dalle Federazioni sportive competenti, conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.

3. Gli stessi candidati dovranno altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti psico-fisici:

a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (All. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;

b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;

c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l'indicazione del codice identificativo regionale:

- 1 - esame emocromocitometrico con formula;
- 2 - esame chimico e microscopico delle urine;
- 3 - creatininemia;
- 4 - gamma GT;
- 5 - glicemia;
- 6 - GOT (AST);
- 7 - GPT (ALT);
- 8 - HbsAg;
- 9 - Anti HbsAg;
- 10 - Anti Hbc;
- 11 - Anti HCV;
- 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del candidato e prove strumentali e di laboratorio.

5. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e

da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

6. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.

7. I giudizi delle commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato.

8. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 7

Titoli valutabili

1. La commissione esaminatrice valuterà esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:

a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;

b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25;

c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;

d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15;

e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 12;

f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;

g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo

posto: fino a punti 10;

h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10;

i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8;

j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10;

k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;

l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP 12» (gia' «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;

m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.

2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:

a) 1. diploma di laurea: punti 2;

2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;

3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;

c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.

I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono cumulabili tra loro.

3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso.

5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 7 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 8

Graduatorie

1. La commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.

2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Art. 9

Pubblicazione graduatorie

1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto sarà approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 10

Nomina vincitori

1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e trattati mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.

3. Si applicano, anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, le previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato - all'indirizzo PEC dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it

Art. 12

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 13

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,

secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 1° aprile 2019

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico